




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 16 aprile 2024

AOCRT Protocollo n. 0004969/18-04-2024



02.06

Lfx 11

PDL 248

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge**

*Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale.*

D'iniziativa dei Consiglieri:

MARIO PUPPA

MASSIMILIANO PESCHINI

VINCENZO CECCAPELLI

ANNA PARIS

FEDERICA FRATONI

ILARIA BUGETTI

DONATELLA SPADI

*[Handwritten signatures of Mario Puppa, Massimiliano Pescini, Vincenzo Ceccapelli, Anna Paris, Federica Fratoni, Ilaria Bugetti, and Donatella Spadi.]*

HERGIST USJENTINA *hr*

MARCO NICOLAHA *homo ludon*

KUNDEA ~~RIEPPH~~

*Friz*

LUANA DE MORGENTIS

*Luude Polentia*

ERISTIAHO BEHUCCI

*Cristiano Bon*

ERIKICO SOSTIZHI

*Steu Sec*

## **Proposta di legge regionale**

### **Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Contributi

Art. 4 – Logo identificativo della filiera brassicola toscana

Art. 5 – Regime dei contributi

Art. 6 – Norma finanziaria

**Preambolo**

**Il Consiglio regionale**

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. La birra artigianale rappresenta un patrimonio culturale e gastronomico che, attraverso la filiera brassicola regionale, coinvolge diverse realtà agricole, industriali e commerciali, contribuendo allo sviluppo del territorio e alla diversificazione dell'economia rurale;
2. La valorizzazione della filiera brassicola toscana risulta pertanto funzionale allo sviluppo dell'agricoltura locale, favorendo la biodiversità e l'utilizzo delle materie prime agricole regionali, con particolare riferimento al luppolo e all'orzo, ed a promuovere pratiche agricole sostenibili e rispettose dell'ambiente, oltreché il turismo legato anche indirettamente alla produzione birraria e alle sue tradizionali metodologie di lavorazione;
3. Risulta opportuno, per tali finalità, prevedere specifici interventi di sostegno in favore dei microbirrifici produttori di birra artigianale, anche riferiti alla formazione degli operatori, utili a sostenere l'imprenditorialità locale e la crescita del settore brassicolo promuovendo, contestualmente, nuove opportunità di lavoro e di sviluppo per l'economia toscana;

## Approva la presente legge

### Art.1

#### Oggetto

1. La Regione, nell'ambito delle politiche a sostegno della qualità del patrimonio agroalimentare e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, promuove e valorizza la filiera brassicola regionale riconoscendo, in tale contesto, il ruolo svolto dai produttori locali e la peculiarità delle relative produzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, in particolare:

- a) valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;
- b) incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione di una specifica filiera regionale e incentivando l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;
- c) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell'orzo, del luppolo, del malto e dei loro derivati;
- d) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore, nonché la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
- e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese di produzione di birra artigianale ed imprenditori agricoli e della filiera;
- f) favorisce la corretta informazione al consumatore;
- g) promuove il turismo brassicolo locale.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

- a) per "birra artigianale" si intende la birra che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, viene prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non è sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
- b) per "microbirrificio" si intende il piccolo birrificio indipendente di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 2 della l. 1962/ 1354 che produce meno di 10.000 ettolitri per anno di birra;
- c) per "microbirrificio agricolo" si intende il microbirrificio di cui alla lettera b) la cui attività è esercitata dall'imprenditore agricolo nell'ambito di quelle previste dall'articolo 2135 del codice civile.

### Art. 3

## Contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale, tramite appositi bandi, è autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) aventi sede di produzione in Toscana per interventi concernenti:

- a) la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti;
- b) l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo compresi i processi di certificazione di qualità;
- c) lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra;
- d) il sostegno alla formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione.

2. Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente, per la concessione dei contributi di cui al comma 1:

- a) svolgere nel territorio della regione l'intero ciclo di produzione della birra o, in subordine, l'intero ciclo di produzione della birra ad eccezione del processo di maltazione e/o della selezione dei lieviti;
- b) porre in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali volti a consentire il consumo del prodotto birra artigianale e agricola anche ai cittadini affetti da allergie, intolleranze e particolari patologie alimentari;
- c) effettuare la produzione di birra artigianale e agricola, attraverso imprese a conduzione giovanile o attraverso imprese a prevalente partecipazione o conduzione femminile;
- d) effettuare la produzione di birra in comuni aventi una più alta posizione nella graduatoria del disagio di cui all'articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011;
- e) utilizzare, nella produzione della birra, prodotti provenienti prevalentemente dal territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi.

4. Comportano la revoca dei contributi e la restituzione di tutte le somme erogate maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento:

- a) la mancata realizzazione degli interventi di cui al comma 1;
- b) la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
- c) l'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

5. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

#### Art. 4

##### Logo identificativo della filiera brassicola toscana

1. Al fine di valorizzare la birra artigianale proveniente dalla filiera agroalimentare regionale è istituito un logo identificativo delle birre prodotte nell'ambito della filiera brassicola toscana.
2. La regolamentazione del logo di cui al comma 1 è disciplinata con deliberazione della Giunta regionale da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei microbirrifici aventi sede di produzione in Toscana.

#### Art. 5

##### Regime dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti "de minimis".

#### Art. 6

##### Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 300.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, si fa fronte con legge di bilancio.

## Relazione illustrativa

La birra artigianale rappresenta un patrimonio culturale e gastronomico che, attraverso la filiera brassicola regionale, coinvolge diverse realtà agricole, industriali e commerciali, contribuendo allo sviluppo del territorio e alla diversificazione dell'economia rurale.

La valorizzazione della filiera brassicola toscana risulta pertanto funzionale allo sviluppo dell'agricoltura locale, favorendo la biodiversità e l'utilizzo delle materie prime agricole regionali, con particolare riferimento al luppolo e all'orzo, ed a promuovere pratiche agricole sostenibili e rispettose dell'ambiente, oltretutto il turismo legato anche indirettamente alla produzione birraria e alle sue tradizionali metodologie di lavorazione.

Per il perseguimento di tali finalità, con la presente proposta di legge si prevedono specifici interventi di sostegno per i microbirrifici produttori di birra artigianale, anche riferiti alla formazione degli operatori, utili a sostenere l'imprenditorialità locale e la crescita del settore brassicolo promuovendo, contestualmente, nuove opportunità di lavoro e di sviluppo per l'economia toscana.

Nel dettaglio l'articolato prevede quanto segue.

Con l'**articolo 1** viene delineato l'oggetto della proposta di legge specificando che la Regione promuove e valorizza la filiera brassicola regionale riconoscendo il ruolo svolto dai produttori locali e la peculiarità delle relative produzioni. A tal fine vengono enucleate le finalità perseguite, tra cui la valorizzazione delle metodologie tradizionali di lavorazione della birra artigianale, il sostegno allo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime come il luppolo e l'orzo, la promozione della ricerca e della formazione professionale nel settore, la cooperazione tra imprese e agricoltori locali, nonché la promozione del turismo legato alla birra artigianale.

L'**articolo 2** fornisce le definizioni di "birra artigianale", "microbirificio" e "microbirificio agricolo", funzionali sia ad identificare i beneficiari dei contributi che a garantire, in via generale, una corretta applicazione delle disposizioni di legge.

L'**articolo 3** dispone in merito alla concessione dei contributi ai microbirrifici e ai microbirrifici agricoli aventi sede di produzione in Toscana. Tali contributi, nello specifico, possono essere utilizzati per: 1) la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti; 2) l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo compresi i processi di certificazione di qualità; 3) lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra; 4) il sostegno alla formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione.

L'articolo stabilisce inoltre criteri di priorità per la concessione dei contributi e le conseguenze in caso di mancata realizzazione degli interventi o violazione delle condizioni previste.

Con l'**articolo 4** viene istituito un logo identificativo per le birre prodotte nella filiera brassicola toscana, al fine di valorizzare e distinguere tali prodotti sul mercato. La regolamentazione del logo

sarà definita dalla Giunta regionale previa consultazione delle associazioni di categoria dei microbirrifici.

Gli articoli 5 e 6 dispongono infine in merito al regime dei contributi, riconosciuti nell'ambito degli aiuti "de minimis", e alla norma finanziaria.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

**Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale**

Soggetto proponente :

**Primo firmatario: Mario Puppa – Gruppo PD**

Copertura finanziaria :

- X Oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale.**
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio**

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- X dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria**
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)

La pdl in oggetto si configura quale legge di spesa a carattere pluriennale ex lettera b), comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 1/2015 e prevede per gli interventi di attuazione della proposta, con particolare riferimento a quanto contenuto nell'articolo 3, oneri pari a 300.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2025 e 2026, per un totale complessivo di risorse messe a disposizione pari a 600.000,00 euro nel biennio.

**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- X quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
- .....

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario:

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00

Sono previsti oneri pari ad un importo massimo annuo di euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 cui si fa fronte con gli stanziamenti da individuarsi nell'ambito dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario.

Non si prevedono oneri a regime.

Non si prevedono oneri di gestione.

## **Metodologie di quantificazione utilizzate:**

### **Analisi qualitativa**

*(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)*

Le risorse regionali necessarie per l'attuazione della proposta di legge risultano funzionali alla copertura degli interventi di spesa di cui all'articolo 3. In particolare l'importo complessivo previsto per la copertura di tali interventi è pari a 300.000 euro annui.

L'adeguatezza di tale importo, rispetto alle misure previste dalla proposta di legge, è stata considerata, tenuto conto: 1) del numero stimato dei microbirrifici, come definiti dall'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), presenti sul territorio regionale, pari a circa 70 stabilimenti; 2) della tipologia degli interventi attuabili dai suddetti microbirrifici a seguito della ricezione dei contributi, come individuati dalla pdl all'articolo 3 comma 1, e riguardanti, nello specifico: la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti; l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo compresi i processi di certificazione di qualità; lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra; il sostegno alla formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione.

L'articolo 3 nel dettaglio prevede, a seguito di specifico bando, la possibilità per ciascun beneficiario di ottenere un contributo a fondo perduto da erogarsi mediante modalità successivamente disposte con deliberazione della Giunta regionale (art. 3, comma 3).

Per quanto attiene alla quantificazione, stimando una previsione calcolata su un ipotizzato importo massimo di 4500,00 euro annuo per ciascun beneficiario, sarebbero finanziabili 66 attività per un totale annuo di circa euro 300.000,00.

## Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- X variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 )

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione		20	20	
Programma		03	03	
Titolo		1	1	
Totale	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00

La pdl indicata trova la propria copertura finanziaria negli stanziamenti da individuarsi nell'ambito della legge di bilancio.

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

**Descrizione dell'intervento:** La birra artigianale rappresenta un patrimonio culturale e gastronomico che, attraverso la filiera brassicola regionale, coinvolge diverse realtà agricole, industriali e commerciali, contribuendo allo sviluppo del territorio e alla diversificazione dell'economia rurale. La valorizzazione della filiera brassicola toscana risulta pertanto funzionale allo sviluppo dell'agricoltura locale, favorendo la biodiversità e l'utilizzo delle materie prime agricole regionali, con particolare riferimento al luppolo e all'orzo, ed a promuovere pratiche agricole sostenibili e rispettose dell'ambiente, oltreché il turismo legato anche indirettamente alla produzione birraria e alle sue tradizionali metodologie di lavorazione. In tale contesto, con la presente proposta di legge, si prevedono specifici interventi di sostegno per i microbirrifici produttori di birra artigianale, anche riferiti alla formazione degli operatori, utili a sostenere l'imprenditorialità locale e la crescita del settore brassicolo promuovendo, contestualmente, nuove opportunità di lavoro e di sviluppo per l'economia toscana

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1   il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita

il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

**SI**

**NO**

X il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;

- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);
- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- X Altro (specificare): "Microbirrifici" per come definiti all'interno della proposta di legge.

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.**

**Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.**

**SI**

**NO**

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- X sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

articolo 93

articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

□ **disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

- Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
  
- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo al servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.